

IL BILANCIO 2017 E GLI AGGIORNAMENTI DELL'OIC 12

- Artt. 2424, 2425, 2435-bis e 2435ter, C.c.
 - Emendamenti OIC

Corso Praticanti del 14/05/2018

Vantaggiato Donatella - Cartasegna Roberto



D.LGS 139/2015 DELLA DIRETTIVA N.2013/34/UE

- Come noto, il D.Lgs 139/2015 ha introdotto alcune novità applicabili "ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire" dall'1.1.2016. In particolare :
- sono state apportate modifiche agli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex artt. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.;
- sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.;
- è stato introdotto l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario di cui all'art. 2425-ter, C.c.;
- è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427,
 C.c.;
- è stata introdotta una nuova struttura "semplificata" del bilancio a favore delle c.d. "micro imprese" di cui all'art. 2435-ter, C.c..



- Il Codice civile distingue, ai fini della redazione del bilancio, 3 categorie di società:
- quelle di grandi dimensioni, obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria;
- quelle di piccole dimensioni, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- le "micro imprese", che si "limitano" a redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico



Bilancio ordinario

- L'art. 2423, comma 1, C.c. prevede che il bilancio (ordinario) d'esercizio è costituito da:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Rendiconto finanziario.
- Ai sensi dell'art. 2428 C.c., il bilancio va corredato altresì dalla Relazione sulla Gestione.



Bilancio in forma abbreviata

- Le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, sempreché non siano superati 2 dei 3 parametri di seguito indicati
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di seguito indicati.



Parametri di riferimento e i seguenti limiti:

- Attivo patrimoniale
- Ricavi delle vendite e prestazioni
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio

- 4.400.000
- 8.800.000

• 50 unità



Bilancio "Micro Imprese"

- Ai sensi dell'art. 2435-ter, le c.d. "micro imprese" possono redigere il bilancio d'esercizio utilizzando una struttura semplificata.
- Al sussistere di specifiche condizioni, di seguito esaminate, dette imprese possono redigere il bilancio d'esercizio utilizzando gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico (ed i relativi criteri di valutazione) del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis.
- Tale possibilità è limitata alle società che nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 seguenti limiti.





Parametri di riferimento e i seguenti limiti:

Attivo Stato patrimoniale	175.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	350.000
Dipendenti occupati in media	
nell'esercizio	5 unità



Novità dell'OIC 12

- Recentemente l'OIC ha provveduto ad aggiornare alcuni Principi contabili apportando una serie di emendamenti, applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2017 o da data successiva.
- In particolare è stato "aggiornato" il Principio contabile OIC
 12 in base al quale ora:
- le imposte anticipate devono essere separatamente indicate nel bilancio abbreviato e in quello delle "micro – imprese";
- tutte le rettifiche dei ricavi sono portate a riduzione degli stessi ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori / cambiamenti di Principi contabili.



OIC 12 RETTIFICHE DEI RICAVI :

PREVIGENTE

 Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

NUOVO

Le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".





Rettifiche dei ricavi:

1- da correzione errori /cambiamenti Principi contabili a) di competenza b)di esercizi precedenti:

Disciplina previgente

- a) a riduzione dei ricavi
- b) OIC 29 (patrimonio netto/conto economico)

Nuova disciplina

- a) a riduzione dei ricavi
- b) OIC 29 (patrimonio netto/conto economico



R	ettifiche	Disciplina previgente	Nuova disciplina
Da correzione errori / cambiamenti Principi contabili	di competenza	A riduzione dei ricavi	A riduzione dei ricavi
		OIC 29	OIC 29
	di esercizi precedenti	(patrimonio netto / Conto economico)	(patrimonio netto / Conto economico)
Altre	di competenza	A riduzione dei ricavi	A riduzione dei ricavi
	di esercizi precedenti	Trattamento non specificato	



Rettifiche dei ricavi:

2- Altre: a) di competenza b)di esercizi precedenti:

Disciplina previgente

- a) A riduzione dei ricavi
- b) Trattamento non specificato

Nuova disciplina

- a) A riduzione dei ricavi
- b) A riduzione dei ricavi



OIC 12 IMPOSTE ANTICIPATE

PREVIGENTE

- C) Attivo circolante:
 I Rimanenze
- II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

NUOVO

- C) Attivo circolante:
 - 1 Rimanenze
- II Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate



NB

 La nuova tassonomia 2017-07-06, in vigore da gennaio 2018 per gli esercizi chiusi dal 31.12.2017, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dall'1.3.2018